



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2021
COM(2021) 594 final

2021/0304 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") su una decisione del comitato misto che modifica la decisione n. 7/2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Conformemente all'ultima frase dell'articolo 171, paragrafo 1, il comitato misto assicura che tale elenco sia conforme in qualsiasi momento ai requisiti specifici stabiliti dall'accordo di recesso.

La finalità della decisione prevista è aggiornare l'elenco, in quanto uno degli arbitri che figura nell'elenco, a seguito della nomina a membro di un'istituzione dell'Unione, non soddisfa più i requisiti stabiliti dall'accordo di recesso di cui all'articolo 171, paragrafo 2.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il comitato misto ha istituito, conformemente all'accordo di recesso, un elenco di arbitri in caso di controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Tale elenco comprende cinque candidati su cui l'Unione e il Regno Unito si sono accordati per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. L'elenco comprende inoltre 20 nominativi per la funzione di membro ordinario del collegio arbitrale, di cui 10 proposti dall'Unione e 10 proposti dal Regno Unito.

Una personalità che figura nell'elenco dell'Unione di 10 membri del collegio arbitrale è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia a decorrere dal 7 ottobre 2021. A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, l'elenco non può comprendere personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione e deve pertanto essere modificato.

L'allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio, del 22 dicembre 2020, istituisce un elenco di riserva di candidati proposti dall'Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo di recesso e che, se necessario, possono essere contattati dall'Unione quando il comitato misto aggiornerà l'elenco di 25 personalità conformemente all'articolo 171, paragrafo 1, ultima frase.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato misto che modifica la sua decisione che istituisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'accordo, sostituendo la personalità che non soddisfa più il requisito per essere arbitro con un candidato dell'elenco di riserva.

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce una posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione in relazione all'elenco delle personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro dei collegi arbitrali nel quadro dell'accordo di recesso. La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Essendo l'obiettivo della decisione del comitato misto modificare un elenco di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro dei collegi arbitrali a norma dell'accordo di recesso, è opportuno pubblicare la decisione del comitato misto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio¹, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il comitato misto ha stabilito un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l'elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
- (3) A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso tale elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
- (4) Una delle personalità che figurano nell'elenco proposto dall'Unione è stata nominata avvocato generale della Corte di giustizia e pertanto non soddisfa più i requisiti per essere un arbitro ai sensi dell'accordo di recesso.
- (5) È pertanto necessario sostituire tale personalità con un candidato dell'elenco di riserva di candidati proposti dall'Unione disposti e idonei a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo di recesso, di cui all'allegato II della decisione (UE) 2020/2232 del Consiglio, del 22 dicembre 2020.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

¹ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso riguardo alla modifica dell'elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo di recesso si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*